

# **Approfondimento di Diritto del Mare: esame relativo al regime giuridico del Golfo della Sirte ed alle misure di polizia eseguite nella Zona di Protezione della Pesca (ZPP) dello Stato della Libia**

La seguente analisi giuridica è stata condotta da Pierandrea Leucci, per conto di Associazione di Consulenza in Diritto del Mare (ASCOMARE).

ASCOMARE è una piattaforma internazionale creata nel 2018 per fornire consulenza *pro bono* ed assistenza tecnica in diritto del mare, tra le altre cose, a Stati, organizzazioni non-governative ed al settore privato. Il principale obiettivo di ASCOMARE è quello di facilitare l'uniforme diffusione ed implementazione del diritto del mare, a cominciare dalle disposizioni contenute nel suo accordo quadro, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (10 Dicembre 1982). Ciò, al fine di prevenire il rischio di dispute tra Stati e di promuovere pace e sicurezza marittima tramite lo sviluppo di un dialogo informato sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto del mare.

## 1. Status Giuridico del Golfo della Sirte

Il Paragrafo 1 del presente documento mira ad esaminare lo status giuridico del Golfo della Sirte (Libia) in relazione al corpus di norme di diritto internazionale pubblico relativo all'utilizzo degli spazi e risorse marittimi. L'obiettivo della suddetta analisi è quello di stabilire fin dove la decisione del Governo Libico di proclamare il Golfo della Sirte come 'baia storica' possa considerarsi conforme al diritto del mare, sebbene vada fatto presente come, ad oggi, la Libia non sia una parte contraente della *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).<sup>1</sup> Pertanto, le norme incluse all'interno della UNCLOS non sono direttamente applicabili allo Stato della Libia, se non nei limiti di quanto consentito dallo stesso Stato, o imposto dal diritto internazionale consuetudinario.<sup>2</sup>

Il 19 Ottobre 1973, la Libia procede unilateralmente a proclamare il Golfo della Sirte come parte integrante del territorio libico. Di conseguenza, le acque del Golfo vengono espressamente dichiarate dallo stesso Stato come "[...] internal waters, beyond which the territorial waters of the Libyan Arab Republic start."<sup>3</sup> In virtù di ciò, la linea di base del mare territoriale libico viene successivamente tracciata all'altezza dell'imboccatura del Golfo della Sirte, per mezzo di una linea di chiusura che si estende per circa 300 miglia nautiche lungo tutta l'apertura del Golfo, tra le città libiche di Misurata e Benghazi.

Ciò che merita di essere esaminato qui di seguito concerne la legittimità giuridica della proclamazione effettuata dalla Libia nel 1973 – ossia, se sulla base delle norme vigenti di diritto internazionale del mare lo Stato della Libia sia di fatto autorizzato a rivendicare le acque del Golfo della Sirte come acque storiche, con il conseguente tracciamento della linea di base del mare territoriale libico all'altezza dell'imboccatura del Golfo. La seguente analisi, pertanto, non verterà principalmente sull'esistenza o meno del titolo storico rivendicato dallo Stato della Libia sul Golfo della Sirte; bensì essa si concentrerà sul

---

<sup>1</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea (LOSC), Montego Bay, 10 December 1982. In force 16 November 1994; 1833 UNTS 31363.

<sup>2</sup> Pur non essendo una parte contraente della UNCLOS, la Libia ha firmato la Convenzione il 3 Dicembre 1984. Tale considerazione è rilevante ai fini dell'applicazione dell'Articolo 18(a) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.

<sup>3</sup> Traduzione non ufficiale: "acque interne, al di là delle quali le acque territoriali della Repubblica Araba della Libia hanno inizio." *Revolution Command Council Decision* del 9 Ottobre 1973; [http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBY\\_1973\\_Information.pdf](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBY_1973_Information.pdf)

comparto giuridico internazionale che regola il regime delle ‘baie’, con particolare attenzione a quello delle ‘baie storiche.’

(a) Normativa internazionale

In base all’Articolo 2(1) della UNCLOS la sovranità dello Stato costiero si estende dal territorio dello Stato e dalle sue acque interne, sino ai limiti del mare territoriale dello stesso. Tale sovranità è esclusiva, sebbene non assoluta, pertanto lo Stato costiero ha il dovere di esercitare i propri diritti all’interno delle acque coperte da sovranità territoriale in una maniera compatibile con la Convenzione, nonché con le altre regole di diritto internazionale.<sup>4</sup>

In condizioni normali, le acque interne corrispondono a quella porzione di mare ricompresa tra la costa e la linea di bassa marea (Articolo 8(1) UNCLOS). Tuttavia, qualora esistano caratteristiche geomorfologiche o naturali della costa che ne provochino l’alta instabilità, gli Stati costieri hanno la possibilità di estendere la porzione di mare regolata dal regime giuridico delle acque interne al di là del limite della linea di bassa marea. Ciò può avvenire per via di uno slittamento del limite interno del mare territoriale dovuto, tra le altre cose: (i) all’applicazione del sistema delle linee dritte (Articolo 7 UNCLOS); oppure (ii) all’applicazione del sistema delle linee di base previsto per le baie (Articolo 10 UNCLOS).

Il sistema delle linee dritte si applica solo nelle circostanze specifiche indicate ai sensi dell’Articolo 7 UNCLOS, come tra le altre cose supportato dalla giurisprudenza internazionale.<sup>5</sup> Le linee dritte sono raramente utilizzate per l’imboccatura di baie o golfi, dal momento che la loro delineazione comporta la trasformazione del regime giuridico delle acque ricomprese all’interno della baia/golfo in acque interne ai sensi dell’Articolo 8(2) UNCLOS, ossia acque interne per cui il diritto del ‘passaggio inoffensivo’ di navi straniere eccezionalmente si applica.

Al contrario, il sistema solitamente utilizzato per determinare il limite interno in prossimità di baie/golfi è quello previsto ai sensi dell’Articolo 10 UNCLOS, il quale consiste in una linea di chiusura tracciata presso l’imboccatura della baia/golfo, a condizione che:

---

<sup>4</sup> UNCLOS, Articolo 2(3).

<sup>5</sup> *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain* (Qatar v. Bahrain), Judgement, Merits, ICJ Reports 2001, International Courts of Justice (ICJ), para 212, p. 67.

- (1) La baia in questione non sia una “mera curvatura della costa.” In questo caso si applica la c.d. regola del semicerchio, che richiede l’esistenza di una certa proporzionalità tra indentatura e ampiezza dell’imboccatura della baia;<sup>6</sup>
- (2) La baia non sia condivisa da due o più Stati. Ciò per via dell’esclusività del regime giuridico delle acque interne, che non ammette, pertanto, condivisioni (salvo diversamente previsto dagli Stati rivieraschi confinanti);<sup>7</sup>
- (3) La distanza tra le due estremità dell’imboccatura della baia non ecceda il limite massimo di 24 miglia nautiche (M). In caso contrario, una linea di chiusura di non oltre 24M dovrà essere tracciata all’interno della baia nel punto in cui la distanza tra le due estremità raggiunge, appunto, 24M.<sup>8</sup>

Quanto detto sopra non si applica, tuttavia, per le c.d. ‘baie storiche’,<sup>9</sup> le quali in virtù dell’esistenza di un titolo storico che legittima la sovranità dello Stato costiero sulla baia, possono presentarsi come semplici curvature della costa e/o eccedere il limite massimo di 24M tra le estremità dell’imboccatura della baia.

Il regime giuridico delle acque ricomprese all’interno di linee di base tracciate conformemente all’Articolo 10 UNCLOS è quello delle acque interne (*stricto sensu*), per cui l’eccezione dell’Articolo 8(2) UNCLOS non si applica. Ciò vale anche per le acque ricomprese all’interno delle ‘baie storiche.’ Infatti, già nel 1951 la Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), nel caso *Anglo-Norwegian Fisheries*, indicò come il regime giuridico delle acque storiche equivale a quello normalmente riconosciuto dal diritto internazionale per le acque interne.<sup>10</sup> A tal riguardo è importante sottolineare come nel 1962 la ‘Codification Division’ della ILC pubblicò uno studio sul regime giuridico delle acque storiche,<sup>11</sup> che, tra le altre cose, mirava ad esaminare due aspetti rilevanti per la presente trattazione: (i) la

---

<sup>6</sup> UNCLOS, Articolo 10(2).

<sup>7</sup> *Case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute* (El Salvador v. Honduras; Nicaragua), JURISDICTION, Merits, 1992 ICJ Rep. 351, International Court of Justice (ICJ); Decl. Oda, pp. 619-620.

<sup>8</sup> UNCLOS, Articolo 10(5).

<sup>9</sup> UNCLOS, Articolo 10(6).

<sup>10</sup> *Anglo-Norwegian Fisheries* case (United Kingdom v. Norway), Judgment, Merits, ICJ Reports, 1951, International Court of Justice (ICJ), p. 130.

<sup>11</sup> UN Secretariat, ILC, *Judicial Regime of Historic Waters*, para 80-83, p. 13.

differenza tra ‘acque storiche’ e ‘baie storiche’; e (ii) le condizioni che devono sussistere per poter rivendicare un titolo storico sopra un corpo d’acqua.

Rispetto al primo punto, la pubblicazione del 1962 stabilisce chiaramente come la differenza tra ‘acque storiche’ e ‘baie storiche’ sia, il più delle volte squisitamente teorica, essendo entrambe *de facto* acque per cui un titolo storico esiste – l’unica considerazione rilevante da fare, a tal riguardo, è che sebbene la definizione di ‘acque storiche’ ricomprenda quella di ‘baie storiche’, lo stesso non può dirsi al contrario, essendo baie e golfi storici una sotto-categoria, appunto, delle ‘acque storiche.’

Per quanto concerne, invece, il secondo punto, ossia quello relativo alle condizioni necessarie per poter rivendicare un titolo storico sopra un corpo d’acqua - compresi golfi e baie – il documento del 1962 individua tre principali condizioni (cumulative), l’esistenza delle quali debba essere appurata al fine di riconoscere la validità del titolo storico:

- (a) l’esercizio dell’autorità da parte di uno Stato sulla porzione di mare ritenuta storicamente soggetta alla sua sovranità. Tale autorità deve essere esercitata in via esclusiva, sebbene l’effettività dell’esercizio non sia una condizione necessaria;
- (b) la continuità/storicità nell’esercizio della suddetta autorità. Non esiste un termine minimo universalmente accettato, ma è ragionevole credere che il carattere di “storicità” del titolo si sostanzi nell’esercizio dell’autorità per un periodo significativamente lungo (storico) di tempo; ed infine,
- (c) l’acquiescenza da parte della comunità internazionale. Un’acquiescenza universale è pressoché improbabile, in ogni modo la quasi-universalità dei consensi (taciti o espressi) da parte degli altri Stati riconosciuti è di fatto necessaria.

Tali condizioni per il riconoscimento di un titolo storico su, *inter alia*, baie e golfi sono da considerarsi parte del corpus giuridico di norme aventi carattere consuetudinario, che pertanto si estende a tutti gli Stati, siano essi parti contraenti o meno della UNCLOS. Il carattere consuetudinario di tali condizioni trova supporto nella giurisprudenza internazionale, tra cui il recente caso *Filippine/Cina* (“South China Sea”), nel quale i tre criteri sovra-menzionati hanno avuto espressa applicazione da parte del tribunale arbitrale

incaricato della risoluzione della controversia, conformemente all'Allegato VII UNCLOS.<sup>12</sup>

In aggiunta, sebbene la Libia non sia una parte contraente della UNCLOS, è ragionevole credere che anche il corpus di norme per la delineazione del limite interno del mare territoriale discusso in precedenza, ed in particolare l'Articolo 10 UNCLOS, abbia oramai acquisito lo status giuridico di diritto consuetudinario, e pertanto sia applicabile nei confronti della Libia.<sup>13</sup> Ciò pare essere confermato dalla pratica degli Stati,<sup>14</sup> dai lavori preparatori delle disposizioni relative, nonché dalla giurisprudenza internazionale.<sup>15</sup> In particolare, va sottolineato come le disposizioni incluse nella Parte II, Sezione 2 della UNCLOS – tra cui il sopra citato Articolo 10 - siano virtualmente identiche a quelle incorporate nella Parte I, Sezione 2 della 1958 UN *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (TSC).<sup>16</sup> Non solo, già nel 1958, tali disposizioni erano state di fatto costruite sulla base del testo (e delle osservazioni relative) dell'Appendice II, *Report of Sub-Committee No.2 (Baseline)*, degli Atti Finali della Conferenza sulla Codificazione del Diritto Internazionale tenutasi all'Aja nel 1930.<sup>17</sup> In altre parole, molti dei concetti giuridici ricompresi all'interno della Parte II, Sezione 2 della UNCLOS erano già stati discussi, definiti e generalmente approvati oltre mezzo secolo prima dell'adozione della stessa Convenzione del 1982. Pertanto, salvo le dovute eccezioni, il loro carattere consuetudinario sembra potersi desumere.

È interessante, a tal proposito - sebbene ciò non abbia alcuna rilevanza in termini giuridici - sottolineare come in una risposta scritta datata 18 Aprile 2008, Mr Tonio Borg (Commissione Europea), con riferimento alla questione Parlamentare (EP) sollevata il 13

---

<sup>12</sup> *South China Sea Arbitration* (Philippines v. China), Final Award, PCA Case No 2013-19, ICGJ 495 (PCA 2016), 12<sup>th</sup> July 2016, Permanent Court of Arbitration (PCA), para 292, pp. 94-95.

<sup>13</sup> M Nordquist, SN Nandam, J Kraska, *United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982: A Commentary, Volume II* (Brill/Nijhoff, Leiden, 1989), p. 118.

<sup>14</sup> F. Francioni (1984), The Status of the Gulf of Sirte in International Law, *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Vol. 11, No. 2, Art. 6, pp. 317-318.

<sup>15</sup> *Case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute* (El Salvador v. Honduras; Nicaragua), JURISDICTION, Merits, 1992 ICJ Rep. 351, International Court of Justice (ICJ), para 383, p. 588 – “...provisions on bays might be found to express general customary law.”

<sup>16</sup> Il testo dell'Articolo 10 UNCLOS è pressoché identico a quello dell'Articolo 7 TSC. È tuttavia importante specificare che, ad oggi, la Libia non provveduto a ratificare neppure la Convenzione (TSC) del 1958.

<sup>17</sup> [https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-145-1930-V\\_EN.pdf](https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-145-1930-V_EN.pdf), pp. 131-132.

Marzo 2008 da Mr Sebastiano Musumeci (MEP) a seguito dell’arresto del peschereccio italiano ‘Vito Manciaracina’ in (presunte) acque internazionali da parte del Governo Libico, abbia sottolineato come “sebbene la Libia non sia una parte contraente della UNCLOS, le sue disposizioni sono riconosciute, anche da parte della Libia, come codificanti diritto internazionale consuetudinario.”<sup>18</sup>

#### (b) *Status giuridico*

Alla luce di quanto sopra, è possibile fornire un’analisi sommaria dello status giuridico del Golfo della Sirte, sulla base delle norme giuridiche, nonché dei tre criteri (titolo storico) discussi in precedenza.

Nella *Revolution Command Council Decision* del 19 Ottobre 1973, tramite cui la Libia ha proclamato la sua sovranità esclusiva sul Golfo della Sirte, tracciando il limite interno del mare territoriale libico all’altezza dell’imboccatura del golfo, lo Stato della Libia ha specificato come tale proclamazione fosse giustificata dalla circostanza che “[t]hrough history and without any dispute, the Libyan Arab Republic has exercised its sovereignty over the Gulf.”<sup>19</sup>

Il fatto che nel documento in questione si faccia espresso riferimento al carattere ‘storico’ della sovranità suggerisce che lo status giuridico delle acque del Golfo della Sirte debba considerarsi, in base a quanto dichiarato dallo Stato della Libia, equiparabile a quello riconosciuto per le baie/acque storiche. Ciò, pertanto, giustificherebbe il mancato rispetto da parte del Governo Libico dei criteri previsti ai sensi dell’Articolo 10 UNCLOS per l’utilizzo del sistema delle linee di chiusura di baie/golfi. Quindi, conformemente all’Articolo 10(6) UNCLOS, qualora la Libia vantasse un titolo storico sulle acque del Golfo della Sirte, lo stesso Stato avrebbe teoricamente il diritto di tracciare una linea di chiusura all’imboccatura del Golfo a prescindere dal rispetto della regola del semicerchio e dell’obbligo di non più di 24M di distanza tra le due estremità dell’imboccatura. Tale considerazione è estremamente rilevante, considerato che la forma e dimensione del Golfo della Sirte non consentirebbero, altrimenti, al Governo Libico, in base ai criteri contenuti

---

<sup>18</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2008-1618&language=EN>

<sup>19</sup> Traduzione non ufficiale: “...attraverso la storia e senza alcuna opposizione, la Repubblica Araba della Libia ha esercitato la sua sovranità sopra il Golfo.”

nell'Articolo 10 UNCLOS – che riflettono diritto internazionale consuetudinario - di adottare la linea di base/linea di chiusura formalizzata tramite la Decisione del 1973.

Detto ciò, come sottolineato in precedenza, la coesistenza di tre elementi è necessaria affinché il titolo storico che legittima lo status giuridico di baie/acque storiche venga riconosciuto: (i) autorità esclusiva; (ii) esercizio continuato/storico dell'autorità; e (iii) acquiescenza da parte della comunità internazionale.

Come indicato all'inizio della presente analisi, non è possibile qui di seguito giungere ad una conclusione definitiva sulla validità del titolo storico rivendicato da parte della Libia. La questione è estremamente complessa, ed ha radici profonde, che necessiterebbero un'analisi approfondita del *modus vivendi* degli Stati anche e soprattutto precedentemente all'acquisizione dell'indipendenza da parte della Libia nel 1951. Tuttavia, un esame preliminare dei tre elementi sopra menzionati è possibile. A tal riguardo, è importante sottolineare come autorità, storicità ed acquiescenza debbano co-esistere affinché il titolo storico venga riconosciuto come valido. Pertanto, l'assenza di anche solo uno dei tre elementi in questione comprometterebbe la validità del titolo storico rivendicato da uno Stato su un qualsiasi corpo d'acqua, inclusi baie e golfi.

Detto ciò, può l'autorità esercitata da parte della Libia sul Golfo della Sirte considerarsi esclusiva, storica e quasi universalmente accettata?

La risposta preliminare sembra essere negativa. Dalla seconda metà del VI° secolo, sino agli inizi del '900 la Tripolitania (ricomprendente gran parte dell'attuale Golfo della Sirte) era sotto il dominio dell'impero Ottomano, per poi essere conquistata nel 1912 dall'Italia, che la occupò, assieme all'adiacente regione della Cirenaica, sino al 1943. Dal 1943 al 1951, l'attuale territorio della Libia venne amministrato da Regno Unito e Francia. Nella fase coloniale, nessun utilizzo esclusivo/storico del Golfo della Sirte sembra potersi individuare nella pratica degli Stati che occuparono il territorio libico, ciò anche e soprattutto considerato che, esclusa la parentesi coloniale italiana (1912-1943), nessuno degli altri Stati menzionati sopra ha esercitato autorità esclusiva sull'intera estensione del Golfo, ma solo su una parte più o meno ampia di essa. Per quanto riguarda, invece, la fase post-coloniale, la Libia divenne uno Stato indipendente nel 1951. Ne consegue che, tra la data dell'ottenuta indipendenza (1951) e la data della proclamazione del titolo storico (1973) siano trascorsi solo 22 anni. Tale termine non è certamente sufficiente a configurare la "storicità" dell'esercizio di autorità esclusiva da parte di

uno Stato, ai fini della validità del titolo storico rivendicato sopra un corpo d'acqua. Pertanto, i criteri di autorità esclusiva e storica della Libia sopra il Golfo della Sirte non sembrano trovare alcun fondamento pratico.

In aggiunta, sebbene nella Decisione del 1973 la Libia indichi come il carattere storico del Golfo sia “without any dispute”,<sup>20</sup> un gran numero di Stati tra cui Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Australia e Stati Uniti d’America contestano la decisione da parte della Libia di considerare le acque del Golfo della Sirte come acque interne.<sup>21</sup> Tale contestazione, come è noto, fu anche alla base delle operazioni militari condotte dagli Stati Uniti tra 1981 e 1986, tese, tra le altre cose, a delegittimare l’autorità libica nell’area marittima del Golfo della Sirte.<sup>22</sup> Ne consegue che, anche l’ultimo elemento necessario per il riconoscimento del titolo storico sopra un corpo d’acqua, ossia l’acquiescenza da parte della comunità internazionale, sembra mancare con riferimento al Golfo della Sirte.

### (c) *Parere conclusivo*

Sulla base di quanto discusso in precedenza è possibile giungere alle seguenti conclusioni:

- sebbene la Libia non sia una parte contraente della UNCLOS e della TSC, le norme che regolano la delineazione del limite interno di baie/golfi costituiscono diritto internazionale consuetudinario, e pertanto vincolano anche gli Stati non-Parte delle summenzionate Convenzioni, inclusa la Libia;
- in base a tali norme, ed in particolare all’Articolo 10 UNCLOS, possono identificarsi due distinte categorie di baie (o golfi): normali e storiche. Per l’utilizzo del sistema delle linee di base per le baie normali, la UNCLOS impone il rispetto di alcuni criteri, tra cui regola del semicerchio (i.e. proporzione tra ampiezza ed indentatura della baia) e distanza massima di 24M tra le due estremità dell’imboccatura della baia. Tali criteri non si applicano per le baie storiche (Articolo 10(6) UNCLOS);

---

<sup>20</sup> *Revolution Command Council Decision* del 9 Ottobre 1973;

[http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBY\\_1973\\_Informat ion.pdf](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBY_1973_Informat ion.pdf)

<sup>21</sup> Y. Tanaka (2012), *op.cit.*, pp. 58-59; e T L McDorman, A J Bolla, G M Johnston, J Duff (2005) *International Ocean Law – Materials and Commentaries*, Carolina Academic Press, Durham (North Carolina), pp. 76-77.

<sup>22</sup> S. R. Ratner (1984), *The Gulf of Sidra Incident of 1981: A Study of the Lawfulness of Peacetime Aerial Engagements*, Yale Journal of International Law, Vol. 10, Issue 1, Art. 6, pp. 64-65.

- le baie storiche sono una sotto-categoria delle acque storiche, e pertanto rispondono alle stesse regole previste dall'ILC nel 1962, e confermate dalla recente giurisprudenza internazionale (“South China Sea”, 2016), per il riconoscimento di un titolo storico sopra le acque interne, ossia – autorità esclusiva, storicità, ed acquiescenza internazionale. Tali elementi riflettono diritto internazionale consuetudinario;
- il Golfo della Sirte non rispetta le regole previste ai sensi dell'Articolo 10 UNCLOS – che riflettono diritto internazionale consuetudinario – in quanto: (a) la proporzione tra ampiezza ed indentatura eccede la regola del semicerchio; e (b) la distanza tra le due estremità dell'imboccatura della baia è di circa 300M, quindi ben oltre le 24M previste ai sensi dell'Articolo 10(4) UNCLOS;
- nel 1973, la Libia ha rivendicato il titolo storico sopra le acque del Golfo della Sirte. Tale titolo storico prevarrebbe sopra le regole per la delineazione della linea di base delle baie normali conformemente all'Articolo 10(6) UNCLOS, che riconosce la non-applicabilità di tale comparto giuridico alle baie storiche. Tuttavia, i tre elementi necessari per il consolidamento di un titolo storico (autorità esclusiva, storicità, ed acquiescenza) non sembrano sussistere con riferimento al Golfo della Sirte.

In conclusione, la decisione da parte del Governo libico di considerare le acque ricomprese all'interno del Golfo della Sirte come acque interne è in contrasto con il corpus di norme internazionali che regolano la delineazione del limite interno del mare territoriale in prossimità di baie e golfi. Tali norme riflettono diritto internazionale consuetudinario e sono vincolanti anche per lo Stato della Libia. Uno o più degli elementi necessari per il riconoscimento di un titolo storico sopra il Golfo della Sirte non sembrano sussistere, e pertanto il regime giuridico delle ‘baie storiche’ non può trovare applicazione con riferimento al Golfo in questione. L’applicazione del sistema normale di linee di base per le baie, stabilito ai sensi dell'Articolo 10 UNCLOS (diritto consuetudinario), nel Golfo della Sirte comporterebbe una riduzione significativa della porzione di mare coperta dal regime delle acque interne, con il conseguente slittamento della linea di base del mare territoriale, nonché di tutti i limiti esterni delle altre zone marittime riconosciute dalla Libia (zona contigua, zona di protezione della pesca, e piattaforma continentale) che da tale linea di base dipendono. Ciò avrebbe un impatto, prevalentemente, sul regime giuridico delle acque libiche, piuttosto che



sul loro titolo giuridico. Infatti, considerato che l'attuale zona di protezione della pesca (ZPP) proclamata dalla Libia si estende per 62M dalla linea di base del mare territoriale libico tracciata presso l'imboccatura del Golfo della Sirte nel 1973, e considerato che la distanza tra linea di base e linea di bassa marea nel punto di maggiore indentatura del Golfo è di circa 130M, anche riducendo significativamente il limite interno del mare territoriale libico all'interno del Golfo della Sirte – conformemente all'Articolo 10(4) UNCLOS – la distanze tra linea di base del mare territoriale e limite esterno della ZPP libica sarebbe comunque inferiore alle 200M concesse ai sensi dell'Articolo 57 UNCLOS, ed in generale dal diritto internazionale.

## 2. Norme in materia di pesca e misure di polizia nella ZEE della Libia

Il Paragrafo 2 del presente documento mira ad individuare il comparto giuridico internazionale applicabile con riferimento a misure di polizia per crimini di pesca commessi all'interno della zona economica esclusiva (ZEE). L'obiettivo della seguente analisi è quello di stabilire quali siano i poteri di polizia a disposizione del Governo Libico per crimini di pesca commessi da imbarcazioni straniere nella ZPP libica. Una volta ancora, è necessario sottolineare come la Libia non sia una parte contraente della UNCLOS. Inoltre, al contrario di quanto osservato in precedenza con riferimento al Paragrafo 1, le norme ricomprese all'interno della Parte V della UNCLOS e rilevanti ai fini della ZEE solo in parte riflettono carattere consuetudinario, in quanto esse riguardano concetti giuridici relativamente recenti, molti dei quali emersi durante i negoziati della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1973-1982), che pertanto non trovano alcun fondamento espresso nelle Convenzioni di Ginevra del 1958.

### (a) Regime giuridico

Sulla base della giurisprudenza internazionale,<sup>23</sup> ed in accordo con le disposizioni contenute nella UNCLOS, ogni stato costiero, nei limiti dei principi e delle norme che regolano le delimitazione degli spazi marittimi con altri Stati, può esercitare diritti sovrani, giurisdizione ed altri diritti in una zona di mare – la ZEE – compresa tra il limite esterno del mare territoriale (12M) ed il limite massimo di 200M.<sup>24</sup> La lista di diritti sovrani indicati ai sensi dell'Articolo 56(1)(a) UNCLOS ricomprende il diritto esclusivo di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse ittiche presenti nella ZEE. Ciò include il diritto esclusivo dello Stato costiero di adottare norme per lo sfruttamento di tali risorse da parte di pescherecci stranieri (Articolo 62(4)

---

<sup>23</sup> *Fisheries Jurisdiction* (United Kingdom v. Iceland), Judgment, Merits, 12 ILM 290, 1974, International Court of Justice (ICJ), para 44. Vedi anche, V. J. Schatz (2016), *Combatting Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State*, Goettingen Journal of International Law 7 (2016) 2, pp. 387-388; D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, K. N. Scott, T. Stephens (2015), *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*, Oxford University Press, Oxford, pp. 162-163.

<sup>24</sup> L'ampiezza della ZEE si calcola dalla linea di base del mare territoriale, sebbene il regime giuridico della ZEE cominci solo al di là del limite esterno dello stesso mare territoriale. In altre parole, il rapporto tra 200 M (ampiezza massima) e 12M (mare territoriale), indica come il regime giuridico della ZEE, di fatto, copra non più di 188M da calcolarsi a partire dal limite esterno del mare territoriale.

UNCLOS) e di esercitare poteri di polizia al fine di assicurare il rispetto di tali norme (Articolo 73(1) UNCLOS). Condizione essenziale per l'esercizio dei summenzionati diritti è la proclamazione formale della ZEE. In alternativa, uno Stato costiero ha la possibilità di esercitare tali diritti proclamando zone *minoris generis*, ossia aree marittime che applicano solo parte del regime giuridico riconosciuto per la ZEE – e.g., diritti di pesca, protezione dell'ambiente marino, o gestione delle risorse minerarie sottomarine. Un esempio pratico di tali zone *minoris generis* sono le ZPPs, per l'esercizio esclusivo di diritti di pesca.

*(b) Attività di pesca nella ZPP/ZEE libica*

Il 18 Agosto 2005, con una nota verbale inviata dalla Missione Permanente dell'allora ‘Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya’ al Segretario-Generale delle Nazioni Unite, la Libia rese noto di aver proclamato, tramite ‘General People’s Committee Decision No. 105 (AD 2005)<sup>25</sup> la propria ZPP, che si estende per un totale di 62M dalla linea di base del mare territoriale libico. Successivamente, tramite ‘General People’s Committee Decision No. 260 (AD 2009)<sup>26</sup> il Governo Libico ha provveduto a proclamare anche una ZEE in accordo - secondo quanto dichiarato dallo stesso Stato nella Decisione del 2009 - con il diritto internazionale.

In precedenza, il Governo Libico ha adottato sul piano nazionale norme che regolano l'esercizio di attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Libia e che si estendono anche alla ZPP/ZEE. In particolare, la Libia regola ogni attività di pesca nelle sue acque per mezzo della Legge No. 8 del 1962, e della Legge No. 14 del 1989, sebbene un certo numero di Risoluzioni e Decisioni (legislazione secondaria) siano state adottate al fine di implementare alcune norme delle leggi sopramenzionate.

L'Articolo 2 della Legge No. 14 del 1989 riconosce il diritto delle autorità nazionali libiche di ispezionare ogni peschereccio straniero all'interno delle acque della Libia – inclusa, pertanto, la ZEE/ZPP – che siano sospettate di condurre attività di pesca senza un'apposita licenza rilasciata ai sensi dell'Articolo 3, e/o in contrasto con le “procedure” stabilite

---

<sup>25</sup> Law of the Sea Bulletin, No. 59, p. 19;

[http://www.un.org/Depts/los/doalos\\_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin59e.pdf](http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin59e.pdf)

<sup>26</sup> [http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/by\\_2009\\_declaration\\_e.pdf](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/by_2009_declaration_e.pdf)

all'interno del Capitolo II della stessa legge. Gli organi autorizzati hanno altresì il potere di sequestrare e condurre in qualsiasi porto della Libia quei pescherecci stranieri sospettati di condurre attività di pesca illecite nelle acque libiche. L'aspetto ulteriormente interessante è come, in base all'Articolo 21 della legge del 1989, crimini di pesca commessi nel mare territoriale della Libia possano essere puniti con, *inter alia*, la pena del carcere; mentre attività di pesca illegale condotte in aree in cui lo Stato esercita “diritti sovrani” – ossia, ZEE/ZPP e piattaforma continentale – siano punite solo con sanzioni di tipo monetario, in maniera pertanto concorde con il dettato dell'Articolo 73(3) UNCLOS. Sebbene, vada sottolineato come gli Articoli 23 e 24 della legge del 1989 indichino, tra le altre cose, che per crimini di pesca senza licenza, la pena del carcere possa essere imposta in ogni caso.

Ciò che necessita essere valutato qui di seguito è “se” ed in caso “quali” condizioni esistano per l'utilizzo di misure di polizia per crimini di pesca commessi nella ZEE (ZPP) in base al diritto internazionale – al fine di determinare la compatibilità delle misure di polizia previste dalla Libia, con quelle imposte ai sensi delle rilevanti norme di diritto internazionale.

La prima domanda da fare in questo contesto è, dunque: l'esercizio di diritti esclusivi in materia di pesca all'interno della ZEE, garantirebbe allo Stato costiero il potere di esercitare l'arreso e la detenzione dei pescherecci stranieri, e del loro equipaggio, per la violazione delle norme nazionali in materia di pesca?

La risposta a questa prima domanda sembra essere positiva, ciò per due distinte, seppur complementari ragioni – (i) tali misure di polizia sono espressamente previste ai sensi dell'Articolo 73(1) UNCLOS, che per l'appunto riconosce il potere dello Stato costiero di adottare “tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione”; ed in secondo luogo (ii), come il Tribunale Internazionale di Diritto del Mare (TIDM) ha sottolineato nel caso *M/V Virginia G*, la funzionalità del concetto di ‘diritto sovrano’ (Articolo 56(1)(a) UNCLOS) ricomprende anche l'autorità dello Stato costiero di punire la violazione di leggi e regolamenti adottati nell'esercizio di tale diritto.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *M/V “Virginia G” case* (Panama v. Guinea-Bissau), Merits, Judgment, ICGJ 452, ITLOS Case No. 19, 14<sup>th</sup> April 2014, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), para 211, p. 67.

Tuttavia, due considerazioni importanti meritano di essere fatte con riferimento a quanto pocanzi espresso – esse riguardano l'utilizzo della misura di polizia della “confisca”, ed il rapporto tra arresto/detenzione (misura di polizia) e misure di restrizione della libertà personale (pena). Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia la “confisca” di imbarcazioni utilizzate nella commissione del reato di pesca all'interno della ZEE, tale misura di polizia non è espressamente menzionata dall'Articolo 73(1) UNCLOS, sebbene il suo utilizzo sia stato generalmente accettato dalla giurisprudenza internazionale fintanto che la confisca non venga imposta con ingiustificata celerità,<sup>28</sup> e che in ogni caso non comporti il trasferimento della ‘nazionalità’ dallo Stato di bandiera allo Stato costiero (diverso è il trasferimento di ‘proprietà’, che non precluderebbe l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato di bandiera).<sup>29</sup> Per quanto riguarda il secondo punto, ossia la differenza tra arresto/detenzione ed altre misure di restrizione della libertà personale, è importante sottolineare come ai sensi dell'Articolo 73(3) UNCLOS, è proibito allo Stato costiero imporre misure di restrizione della libertà personale per crimini di pesca commessi nella ZEE da imbarcazioni straniere, salvo che lo Stato di bandiera di tali imbarcazioni acconsenta a tali misure. Nonostante il giudice Lucky nel caso *M/V Virginia G* abbia interpretato tale disposizione in termini abbastanza ampi, al punto da ricoprendere, in alcune circostanze, qualsivoglia limitazione della libertà personale, inclusi ad esempio arresto e detenzione di imbarcazione e ciurma, come proibite ai sensi dell'Articolo 73(3) UNCLOS,<sup>30</sup> l'analisi del testo in lingua inglese – che distingue tra “arrest”, “detention” (Article 73(1)) ed “imprisonment” (Article 73(3) – nonché i lavori preparatori del testo della stessa disposizione, indicano come le limitazioni della libertà personale proibite ai sensi dell'Articolo 73(3) UNCLOS siano più che altro quelle relative alla pena, e non alle misure di polizia esercitate in rispetto ad un reato di pesca commesso nella ZEE. In altre parole, la detenzione imposta come misura temporanea di polizia in attesa di sentenza di condanna sarebbe concessa ai sensi

<sup>28</sup> The “Tomimaru” case (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, 46 ILM 1183 (2007), International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), paras 75-76, p. 96.

<sup>29</sup> The “Tomimaru” case (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, 46 ILM 1183 (2007), International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), para 70, p. 95; e *M/V “Virginia G” case* (Panama v. Guinea-Bissau), Merits, Judgment, ICGJ 452, ITLOS Case No. 19, 14<sup>th</sup> April 2014, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), paras 254-255, pp. 77-78.

<sup>30</sup> *M/V “Virginia G” case* (Panama v. Guinea-Bissau), Merits, Judgment, ICGJ 452, ITLOS Case No. 19, 14<sup>th</sup> April 2014, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS); Sep.Op. Lucky, para 61.

dell'Articolo 73(1) UNCLOS, mentre la detenzione come pena per un reato di pesca commesso nella ZEE sarebbe esclusa, senza il consenso dello Stato di bandiera, ai sensi dell'Articolo 73(3) UNCLOS. Dunque, sulla base di quanto osservato in precedenza riguardo alla Legge No. 14 del 1989, le misure di polizia previste per i crimini di pesca dalla Libia sarebbero generalmente conformi all'Articolo 73(1) UNCLOS, le pene monetarie previste ai sensi dell'Articolo 22 della Legge sarebbero generalmente conformi all'Articolo 73(3) UNCLOS, mentre le pene carcerarie previste ai sensi degli Articoli 23 and 24 della Legge sarebbero in contrasto con lo stesso Articolo 73(3) UNCLOS.

La seconda domanda che merita di essere posta con riferimento all'oggetto della presente trattazione è la seguente: quali sono gli obblighi dello Stato costiero con riferimento alle misure di polizia per crimini di pesca nella ZEE?

Uno degli obblighi è già stato discusso sopra, ossia quello relativo alla pena del carcere (Articoli 73(3)). Altri obblighi previsti ai sensi della UNCLOS sono: (i) l'obbligo di esercitare le misure di polizia solo quando necessario, ed in ogni caso in accordo con le altre norme della Convenzione;<sup>31</sup> (ii) l'obbligo di rilasciare prontamente la nave ed i membri dell'equipaggio detenuti (misura di polizia) per crimini di pesca nella ZEE in cambio del pagamento di una cauzione adeguata da parte dello Stato di bandiera;<sup>32</sup> e (iii) l'obbligo di informare prontamente tale Stato di bandiera dell'arresto/detenzione della nave e/o di membri dell'equipaggio.<sup>33</sup>

La giurisprudenza del TIDM ha contribuito in maniera importante allo sviluppo ed alla chiarificazione del contenuto e scopo di applicazione degli obblighi sopraindicati.<sup>34</sup> Tuttavia, per lo meno con riferimento agli obblighi (i) e (ii) di cui sopra, nonché a quello relativo al

---

<sup>31</sup> UNCLOS, Articolo 73(1).

<sup>32</sup> UNCLOS, Articoli 73(2) e 292.

<sup>33</sup> UNCLOS, Articolo 73(4).

<sup>34</sup> *M/V Saiga No. 1* (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), 1997, 110 ILR 736; *Camouco* (Panama v. France), 2000, 125 ILR 151; *Monte Confurco* (Seychelles v. France), 2000, 125 ILR 203; *Grande Prince* (Belize v. France), 2001, 125 ILR 251; *Chasiri Reefer 2* (Panama v. Yemen), [discontinued] 2001; *Volga* (Russian Federation v. Australia), 2003, 42 ILM 159; *Juno Trader* (Saint Vincent and the Grenadines v. G.Bisseau), 2004, 44 ILM 498; *Hoshinmaru* (Japan v. Russian Federation), 2007, No. 14 [2007]; *Tomimaru* (Japan v. Russian Federation), 2007, 46 ILM 1183.

divieto di pene concernenti la limitazione della libertà personale ai sensi dell'Articolo 73(3) UNCLOS, è difficile riconoscere il loro status giuridico di diritto consuetudinario.

L'obbligo di esercitare le misure di polizia ai sensi dell'Articolo 73(1) in accordo con le disposizioni della UNCLOS, ad esempio, non può estendersi a quelli Stati che non sono parti contraenti della stessa Convenzione. L'unica eccezione riguarderebbe il rispetto di quelle norme contenute nella UNCLOS che già riflettono regole di carattere consuetudinario, come il dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino (Articolo 192 UNCLOS)<sup>35</sup> o il rispetto del principio di umanità nell'esercizio delle attività di polizia (Articolo 301 UNCLOS).<sup>36</sup>

Per quanto riguarda, poi, l'obbligo di pronto rilascio di imbarcazioni detenute per crimini di pesca nella ZEE, tale obbligo fa parte di un meccanismo complesso di cautele e procedure stabilite all'interno della UNCLOS, e garantite dal TIDM in base all'Articolo 292, che non possono estendersi *ipso facto* a tutti gli Stati, ma che operano solo in rispetto delle parti contraenti della Convenzione.

Al contrario, l'obbligo di pronta comunicazione allo Stato di bandiera delle misure di polizia prese contro imbarcazioni registrate nel suo territorio, vincolerebbe anche gli Stati non-parte della UNCLOS, dal momento che tale obbligo trova un fondamento giuridico nel principio di ‘buona fede’, e nelle norme generali che regolano i rapporti diplomatici e consolari tra Stati.<sup>37</sup>

### (c) Parere Conclusivo

Sulla base di quanto discusso in precedenza è possibile giungere alle seguenti conclusioni:

- Le norme contenute all'interno della UNCLOS riconoscono il diritto esclusivo dello Stato costiero in materia, tra le altre cose, di sfruttamento delle risorse ittiche presenti nei limiti della ZEE (200M). Tale diritto esclusivo ricomprende l'autorità da parte

---

<sup>35</sup> *South China Sea arbitration* (Philippines v. China), Final Award, PCA Case No 2013-19, ICGJ 495 (PCA 2016), 12<sup>th</sup> July 2016, Permanent Court of Arbitration (PCA), para 941, pp. 373-374.

<sup>36</sup> *MV Saiga No. 2* (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, Merits, ICGJ 336 (ITLOS 1999), International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), para 155, pp. 61-62; e *M/V “Virginia G” case* (Panama v. Guinea-Bissau), Merits, Judgment, ICGJ 452, ITLOS Case No. 19, 14<sup>th</sup> April 2014, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), para 360, p. 102.

<sup>37</sup> [https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-145-1930-V\\_EN.pdf](https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-145-1930-V_EN.pdf), p. 87.

dello stesso Stato di esercitare misure di polizia per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti adottati in materia di pesca;

- Le suddette misure di polizia ricomprendono l’arresto, la detenzione e la confisca dell’imbarcazione, nei limiti di quanto previsto dalla giurisprudenza di settore, e dal diritto internazionale;
- Alcuni obblighi sono altresì imposti direttamente dalla Convenzione, ai sensi dell’Articolo 73, per l’utilizzo di misure di polizia per crimini di pesca nella ZEE – essi ricomprendono l’obbligo di pronto rilascio, il divieto di imporre pene consistenti nella limitazione della libertà personale, e l’obbligo di pronta notifica allo Stato di bandiera di misure prese contro le sue imbarcazioni;
- Sebbene non sia una parte contraente della Convenzione del 1982, la Libia ha proclamato una ZPP ed una ZEE nel 2005 e 2009 rispettivamente, nelle quali lo stesso Stato riconosce diritti esclusivi di pesca, in linea pertanto con l’Articolo 56(1)(a) UNCLOS. Concordemente, la Libia regola le attività di pesca nella ZPP/ZEE in base alla legislazione vigente, ed in particolare grazie alle disposizioni della Legge No. 14 del 1989, che proibisce e punisce attività di pesca non autorizzate nelle acque libiche, incluse quelle acque sulle quali lo Stato della Libia esercita “diritti sovrani” – i.e. la ZPP/ZEE e la piattaforma continentale;
- Niente all’interno delle disposizioni nazionali in materia di pesca in vigore in Libia suggerisce il rispetto degli obblighi previsti ai sensi dell’Articolo 73 UNCLOS, ed in particolare di quello di pronto rilascio di imbarcazioni detenute per crimini di pesca nella ZEE in cambio del pagamento di un’adeguata cauzione (Articolo 73(2) UNCLOS). Ciononostante, è ragionevole credere che tali obblighi non riflettano norme di diritto internazionale consuetudinario e pertanto non siano imponibili allo Stato della Libia.

In conclusione, spesso assistiamo alla decisione delle competenti autorità del Governo Libico di arrestare/detenere imbarcazioni straniere e membri del loro equipaggio per presunti crimini di pesca commessi nella ZPP libica; con la conseguente confisca di tali imbarcazioni, ed il rilascio della ciurma solo al termine del processo, o in ogni caso in una fase avanzata delle discussioni diplomatiche tra Libia e Stato di bandiera della nave. Qualora la Libia fosse una

parte contraente della UNCLOS, ciò sarebbe in contrasto con gli obblighi previsti ai sensi dell'Articolo 73(2), e tale violazione autorizzerebbe lo Stato di bandiera ad invocare l'applicazione dell'Articolo 292. Tuttavia, la Libia non è una parte contraente della Convenzione, e pertanto le tutele per il pronto rilascio previste all'interno della stessa non sembrano potersi estendere alle misure di polizia condotte dallo Stato in questione.

Detto ciò, la Libia è pur sempre soggetta ad alcuni obblighi imposti dal diritto internazionale consuetudinario, come l'obbligo di pronta notifica allo Stato di bandiera di misure di polizia prese nei confronti delle proprie imbarcazioni; nonché l'obbligo di rispettare quei principi di umanità che si applicano al diritto del mare e ad altre aree del diritto internazionale – ciò ricomprende, ad esempio, i principi di ‘due process of law’ ed i principi di proporzionalità nell’esercizio delle misure di polizia utilizzate. In aggiunta a ciò, vale la pena ricordare come la Libia, pur non avendo ancora ratificato la UNCLOS, ha pur sempre firmato la Convenzione nel 1984, e pertanto in qualità di parte firmataria della stessa, in accordo con l'Articolo 18(a) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, ha il dovere di non agire in una maniera tale che possa “privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo.” Questo ultimo punto è particolarmente complesso e richiederebbe un esame dettagliato dell’oggetto e scopo della UNCLOS per valutare qualora, ad esempio, l'esercizio di misure di polizia non conformi all'Articolo 73 possano considerarsi in contrasto con l'Articolo 18(a) della Convenzione di Vienna, provocando pertanto la responsabilità internazionale dello Stato costiero. Un ulteriore aspetto che meriterebbe maggiore spazio è quello relativo al *locus delicti* o al crimine commesso – ciò concerne, in particolar modo, lo status giuridico delle acque in cui il presunto crimine di pesca è stato commesso (ad esempio: si tratta di acque contese?) e la natura stessa del crimine (ad esempio: si tratta di una materia coperta dai diritti sovrani dello Stato?). Tali aspetti richiedono un esame autonomo della questione.